

ALLEGATO 4 TER – ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Ragione Sociale			
Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI)	Numero		
	Data		
Codice Fiscale		Partita IVA	
Indirizzo			
Recapiti	Telefono	E-mail	
	Cellulare	Pec	
Veste in cui il soggetto opera			

2. ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

Ragione Sociale	MIA AGENCY S.R.L.		
VIA PRINCIPI D'ACAJA , 2 - 10143 TORINO (TO) Telefono: 0121061738 - E-mail: INFO@MIAAGENCY.SRL - Pec: MIA.AGENCY@PEC.CGN.IT			
SEDI OPERATIVE			
CORSO VALENTINO 189 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL) - Tel: - E-mail: INFO@MIAAGENCY.SRL			
CORSO TORINO 206 10064 PINEROLO (TO) - Tel: 0121061738 - E-mail: INFO@MIAAGENCY.SRL			
Numero Iscrizione RUI	A000649821	Data Iscrizione RUI	20/02/2020
RESPONSABILI ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE			
Nome Cognome		Numero RUI	Data Iscrizione
LUCA ADINOLFI		A000544338	30/11/2021
FABRZIO FORNO		A000555240	09/08/2016

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e non possono essere copiate o divulgate senza permesso scritto.

MIA AGENCY S.R.L. - VIA PRINCIPI D'ACAJA , 2 - 10143 - TORINO (TO)
CF e P.IVA: 12213530012 - TEL: 0121061738

Il servizio di intermediazione assicurativa di MIA AGENCY S.R.L. è regolamentato dall'IVASS ed iscritto al RUI con numero A000649821 con data 20/02/2020 - PEC: MIA.AGENCY@PEC.CGN.IT

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice